

non è che l'adempimento di alcuni suoi ordini del giorno approvati, e di altri i quali furono ritirati in seguito ad espliciti impegni assunti dal mio onorevole predecessore di lenire le sventure di onorandi magistrati, i quali, colpiti dall'articolo 202 della legge sull'ordinamento giudiziario, erano rimasti in una condizione tale da offendere il decoro e la dignità della magistratura e degli uffici che avevano ricoperti.

Tale è lo scopo di giustizia e di equità che si propone il progetto di legge, ed io credo che vi provveda modestamente, tenendo conto delle condizioni del pubblico erario, imperocchè dopo esserci assicurati del ben lieve aggravio che questa legge sarà per portare al bilancio dello Stato, debbo aggiungere con dolore che il tempo trascorso nelle fasi parlamentari di questa legge ha fatto sì che di cinque magistrati che potevano giovare della sua benefica disposizione, due sono già discesi nella tomba, senza averne potuto conseguire il vantaggio, sicchè ora si riducono a tre; e fatto il calcolo che gli uni dopo gli altri si rimpiazzeranno pel non lungo periodo di loro vita, dopo pochi anni cesserà di avere efficacia questo progetto di legge, poichè con la morte dei pochi magistrati, che si trovavano nelle condizioni prevedute nell'articolo della medesima, certamente verrà a mancare la materia della sua ulteriore applicazione, e si comprende perciò come io ebbi ragione di qualificarlo nell'altro ramo del Parlamento un provvedimento bensì urgente, ma altresì di natura *transitoria*.

Così esprimendomi avanti il Senato, io mi astenni di prendere impegno sopra un'altra questione ben altrimenti grave ed importante sulla quale io posso rispettare le opinioni manifestate dall'onorevole Guala e da qualche altro egregio collega, ma mi permetteranno che io dichiaro dal canto mio la questione così delicata e meritevole di ponderato esame, che se io fossi chiamato a risolverla in questo momento, non potrei assolutamente avventurare una opinione decisiva.

All'onorevole Guala sembra strano che il principio dell'articolo 202 sia stato nel Belgio sostenuto dal partito liberale. Ma io rammenterò alla Camera che questo principio è stato riguardato dappertutto come una innovazione liberale, come una reazione contro il passato, come un tentativo di ringiovanire corpi nei quali la inamovibilità delle persone doveva produrre ben anche una certa immobilità nelle idee, una tenace ripugnanza a mutamenti e riforme, la quale è data solo alle alte intelligenze ed agli uomini di elevato sentire di vincere, procedendo innanzi col secolo e col progredire della civiltà.

Queste condizioni furono riconosciute nella magi-

stratura di altri paesi. E questa è la storia della disposizione di cui ho qui udito muovere grave censura, e si è egualmente svolta non solo nel Belgio, ma anche in Francia e da ultimo anche in Austria.

La disposizione dell'articolo 202 era desiderata sin dal 1824, nella Francia, da tutta l'opposizione del Parlamento francese, la quale non potè mai ottenerne nulla. Non fu che dopo la rivoluzione del 1848, che sotto la presidenza del Cavaignac si nominò una Commissione di cui facevano parte, se ben ricordo, l'A. Hélie, il Taillendier, il Cremieux e parecchi altri insigni magistrati, la quale propose che un magistrato, arrivato non a 75 anni ma a 70 dovesse cessare dall'esercizio del suo ufficio, acciò la magistratura potesse così venire periodicamente di nuovi elementi rinvigorita.

Perciò quando fu emanato il decreto del 1852, che sanzionò questo principio, esso si riguardò come una delle poche concessioni fatte alle idee ed ai voti espressi nel periodo rivoluzionario del 1848.

Nel Belgio ognuno sa che il Ministero liberale, diretto dal Bara, dovè lottare una serie di anni, come lo avvertì l'onorevole relatore, assai opportunamente nella sua relazione, contro chi? Contro il partito conservatore ed il clericale, che volevano mantenere in servizio i vecchi magistrati.

Questa lotta, che ha avuto luogo nel Belgio per lunghi anni...

**ERCOLE.** Per venticinque anni.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA...** finì colla legge, se non mi inganno, del 25 luglio 1867, nella quale fu stabilito che gli anni 70 fossero il limite dell'esercizio dei magistrati inamovibili nei tribunali, 72 nelle Corti di appello, e 75 soltanto nella Corte di cassazione; mentre noi abbiamo adottato questo limite di 75 indistintamente per tutti, non essendovi ragione perchè il magistrato che si reputi tuttora capace di esercitare il suo ufficio in una Corte di cassazione debba dalla legge essere presunto incapace ad esercitarlo nelle magistrature inferiori.

Qualche cosa di somigliante è avvenuto recentemente anche nell'Austria costituzionale.

Ciò posto, io qui ripeto: non pregiudichiamo la questione, come già dissi anche innanzi al Senato. Ed io darei prova di soverchia leggerezza, se dopo le discussioni, che hanno avuto luogo negli anni precedenti in questo medesimo recinto, e le opinioni dottamente sostenute in un senso e nell'altro, in occasione dell'esame dell'attuale progetto di legge, incidentalmente, accettassi l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Guala, il quale m'imporrebbe l'impegno di modificare l'articolo 202.

Io apprezzo la sua delicata riserva di non avere scritta la più dura parola, *abrogazione dell'articolo*